



**Segreterie Territoriali Salerno**



**COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO**

Provincia di SALERNO

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

**PARTE ECONOMICA**

**ANNO 2024**

**IPOSTESI**

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
- Art. 2 - Ammontare delle risorse decentrate:
  - Sezione I – Risorse stabili
  - Sezione II – Risorse variabili
  - Sezione III - Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa
- Art. 3- Destinazione delle risorse finanziarie disponibili
- Art. 4- Performance organizzativa e individuale-differenziazione premio individuale
- Art. 5- Indennità condizioni di lavoro
- Art. 6 – Indennità di turnazione
- Art. 7 - Risorse destinate al pagamento della reperibilità
- Art. 8 - Indennità prevista per specifiche responsabilità e indennità di funzione
- Art. 9 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
- Art. 10 – Compensi ai messi notificatori
- Art. 11 - Progressione economica all'interno dell'area -Differenziali stipendiali
- Art. 12- Incentivi per conseguimento degli obiettivi dell'Ente
- Art. 13 - Indennità di servizio esterno
- Art. 14 - Risorse destinate al pagamento per lavoro straordinario
- Art. 15 – Fondo per retribuzione di Posizione e di Risultato

## Art. 1

### Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno **2024**, in applicazione dell'art. 7 comma 4 lett.a) e dell'art. 80 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021.

## Art. 2

### Ammontare delle risorse decentrate

Il fondo delle risorse decentrate è costituito nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e dalla normativa nello stesso richiamata (art. 67 del CCNL 21.05.2018), in base alla quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, definita "**risorse decentrate stabili**", ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali di comparto tutt'ora vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) la seconda, viene qualificata come "**risorse decentrate variabili**" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili di anno in anno.

Il prospetto di allegato dà atto del rispetto per l'anno 2024 del limite di cui all'art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017, come risultante dalla determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate 2024 adottata dal Responsabile dell'Area Affari Generali RG 694 del 7.11.2024.

### Sezione I – Risorse stabili

- Risorse storiche consolidate:

La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse (art. 79):

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.

Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi:

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO</b> <b>(art. 67 CCNL 2016/2018)</b>	<b>€ 168.253,55</b>
---	---------------------

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.:

a) Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

Let. a Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	3.411,20
Let. b Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	2.691,60
Let. c Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente	2.094,95
Let. d Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	0

Lett. e Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0
Lett. f Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	0
Lett. g Riduzione stabile dello straordinario	0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.197,75</b>

b) Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.79, comma 1 e comma 1 bis, CCNL 2019-2021 sono i seguenti:

Lett. b Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite).	3.042,00
Lett. c Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento stabile della consistenza di personale	0
Lett. d Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	2.797,34
Comma 1-bis differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1 (risorse non soggette al limite).	3.619,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.459,14</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE: € 185.910,49</b>	

## Sezione II – Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018, richiamato dall'art. 79 comma 2 lett.a del CCNL 2019/2021, si precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

Le risorse variabili sono così determinate:

<b>Risorse variabili soggette a limite</b>	<b>Importo</b>
in favore del messo comunale per la notifica atti di altri Enti (art. 67, comma 3, lett.f) del CCNL 21/05/2018 - art.54 CNL 14.09.2000)	500,00
Scelte organizzative dell'Ente, e specificamente per € 1500,00 incentivi art. 208, co.4 per attività progettuale area vigilanza e € 1.500,00 per attività di controllo di carico e scarico notturno merci nell'area Mercato Ortofrutticolo	3.000,00
Art. 67 comma 3 lett. d CCNL 2016/2018 Frazioni RIA personale cessato anno 2023	533,65
<b>TOTALE Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>€ 4.033,65</b>

<b>Risorse variabili NON soggette a limite</b>	<b>Importo</b>
Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	0,00
Art. 79, c.3 CCNL 16/11/2022 Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	€ 2.237,59
Art. 67 comma 3 lett.c) Specifiche disposizioni di legge - Incentivi per funzioni tecniche	30.511,88
Art. 67 comma 3 lett.c) Specifiche disposizioni di legge - Compensi per ISTAT e censimento	5.718,02 (2182,46 SGATE+ 3.535,56 ANPR liste elettorali)
Art. 67 comma 3 lett. a) Specifiche disposizioni di legge - conto terzi	576,20
<b>TOTALE Risorse variabili non soggette al limite</b>	<b>€ 39.043,69</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI € 43.077,34</b>	

### Sezione III - Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa

Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:

Art. 80 comma 1 CCNL 2019/2021	2024
DIFFERENZIALI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI	€ 53.780,50 (Peo storiche € 45.280,50+ Differenziali 2023 € 8.500)
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 13.413,66
INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995)	0
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE</b>	<b>€ 67.194,16</b>

#### Art. 3

##### Destinazione delle risorse finanziarie disponibili

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie disponibili sono pari a complessivi euro **161.793,67**, come risultanti dal seguente prospetto:

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	
Parte stabile	€185.910,49
Parte variabile	€43.077,34
<b>Totale risorse</b>	(A) € 228.987,83
<b>Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa</b>	(B) € 67.194,16
<b>Totale risorse disponibili per le risorse decentrate</b>	(A-B) € <b>161.793,67</b>

Le parti concordano altresì sulla destinazione delle risorse disponibili del fondo per le risorse decentrate, come segue:

#### Art. 4

##### Performance organizzativa e individuale-differenziazione premio individuale

Il complesso delle risorse destinate a premiare la performance viene utilizzato in base alla disciplina del sistema di valutazione vigente dell'Ente.

**Per il corrente anno 2024 si assegnano a tale istituto la somma complessiva di euro 19.249,38.**

I premi correlati alla performance vengono erogati sulla base dei criteri stabiliti nella parte normativa del CCDI 2023/2025. In particolare:

1. Le risorse di cui sopra sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
  - Il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di EQ, è suddiviso per Area professionale. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto

di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;

- Il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni Area professionale è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella, sommando i risultati ottenuti:

AREA PROFESSIONALE	PARAMETRO
Operatori	1,00
Operatori Esperti	1,20
Istruttori	1,40
Funzionari	1,50

- Le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa ed individuale sono rapportate al risultato complessivo di cui al punto precedente ottenendo il valore/punto che moltiplicato per il valore del parametro riferito ad ogni Area professionale fa ottenere la quota teorica complessiva per ogni dipendente. La stessa, verrà assegnata ad ogni Settore, in riferimento al numero di dipendenti ed alla Struttura Organizzativa di appartenenza.

Il **70%** del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni Struttura Organizzativa in funzione della performance individuale, valutata secondo le modalità contenute nel sistema di valutazione.

Il **30%** del complesso delle risorse destinate alla performance è erogato ai dipendenti di ogni Struttura Organizzativa in funzione della performance organizzativa della Struttura di appartenenza, valutata secondo le modalità contenute nel sistema di valutazione.

In applicazione dell'art. 81 del CCNL del 16.11.2022, il **10%** del personale per ogni Struttura Organizzativa che consegue una valutazione più elevata fruirà di una maggiorazione del 30% della quota teorica del valore medio pro capite della performance individuale. Le risorse occorrenti verranno reperite, sia dalle risorse non utilizzate nell'istituto della performance sia nei residui degli altri istituti. Ove non sufficienti le ulteriori risorse occorrenti verranno recuperate riducendo in modo proporzionale la quota teorica ottenuta dal restante personale della Struttura Organizzativa. Tale riduzione avverrà sulla quota della Performance Individuale. In caso di pari punteggio per l'accesso al predetto beneficio economico si terrà conto dei seguenti criteri:

- Nessuna fruizione del differenziale nell'anno precedente;
- Anzianità di servizio;
- Anzianità anagrafica.

**Art. 5**  
**Indennità condizioni di lavoro**

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

**TOT. € 12.250,60**

**A) Rischio**

L'indennità spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

L'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta in misura di Euro **3,00** giornalieri e verrà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.

Elenco profili interessati: -----

Giorni all'anno -----

**Risorse previste anno 2024: € -----**

**B) Disagio**

L'indennità spetta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

L'indennità di cui al presente articolo sarà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

L'indennità di disagio sarà corrisposta nella seguente misura:

- disagio di tipo b) - Disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno (peso causale 2) in misura di Euro **3,00** giornalieri;
- disagio di tipo c) - Improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni (peso causale 3) in misura di Euro **4,00** giornalieri;

Giorni all'anno **252 (su 5 giorni lavorativi)**

**304 (su 6 giorni lavorativi)**

**DISAGIO DI TIPO B**

<b>Attività professionale</b>	<b>n. profili interessati</b>	<b>Importo unitario</b>
Servizio notifiche-messo comunale	1	<b>756,00</b> (3,00 x 252)
Servizio Ufficio Pubblica Istruzione (per il 50% orario giornaliero)	2	<b>756,00</b> (3,00 x 252/2)*2
Servizio Ufficio Politiche sociali (per il 50% orario giornaliero)	2	<b>756,00</b> (3,00 x 252/2)*2
Servizio Anagrafe (80%)	2	(3,00 x 252= 756 *2)=

		1.512,00 *80%= <b>1.209,60</b>
Servizio Tributi (per il 50% orario giornaliero)	2 +1 (25%)	(3,00 x 252/2= 378 *2)+(1X189) = <b>945</b>
Servizio Protocollo	1	<b>756,00</b> (3,00 x 252)
		<b>Totale 5.178,60</b>

### DISAGIO DI TIPO C

Attività professionale	n. profili interessati	Importo unitario
Servizio tecnico: operai esterni	2	1.008 (4,00 x 252)*2= 2.016
		<b>Totale 2.016,00</b>

**Risorse previste per l'anno 2024: € 7.194,60**

### C) Maneggio di valori

Le parti concordano di modificare l'art. 44 del CCDI 2023/2025 parte normativa relativamente alla disciplina del maneggio valori, al fine di tener conto, ai fini della determinazione della relativa indennità, solo della graduazione delle indennità a seconda dell'importo mensile dei valori.

Pertanto, per il personale adibito in via continuativa, con funzioni di responsabilità, a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa per l'espletamento delle mansioni di competenza è prevista una **graduazione dell'indennità a seconda dell'importo medio giornaliero calcolato su base mensile dei valori:**

- 1) fino ad € 68,50 ..... indennità € 2,00 giornaliera ;
- 2) da 68,51 a € 123,50 .....indennità € 3,00 giornaliera ;
- 3) da 123,51 a 178,10 ..... indennità € 4,00 giornaliera ;
- 4) da 178,11 a € 232,90 ..... indennità € 5,00 giornaliera ;
- 5) da 232,91 in poi ..... indennità € 6,00 giornaliera .

Si garantisce in ogni caso l'indennità nella misura minima di € 2 al giorno al personale adibito in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili".

Giorni all'anno **252/304**

Servizio	Agenti contabili	Sub Agenti contabili	Tipologie entrate	Importi individuali giornalieri	
				Agenti	Subagenti
Servizi Demografici	1	1	Legittimati alla riscossione dei diritti di segreteria per certificazioni, rilascio carte d'identità, diritti per carte d'identità, fotocopie.	€ 3	€ 2
				€ 756	€ 504
Economo comunale	1		Legittimata sia al pagamento che alla riscossione di quanto previsto dal Regolamento di contabilità.	€ 2 252	
Servizio Tecnico	1		Legittimato alla gestione dei buoni carburante degli automezzi Ufficio Tecnico	€ 2 252	
Servizio Vigilanza	1		Legittimato alla gestione dei buoni carburante degli automezzi Polizia Locale.	€ 2 252	
Servizio Mercato Ortofrutticolo	1	1	Legittimati alla riscossione dei proventi da parcheggio al mercato ortofrutticolo.	€ 6	€ 4
				€ 1.824	€ 1.216
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>€ 5.056,00</b>	

### **Art. 6 Indennità di turnazione**

Il turno viene attuato nell'ambito del Corpo di Polizia municipale e del Mercato Ortofrutticolo, in quanto strutture organizzative che prevedono un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore con effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del vigente CCNL;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del vigente CCNL;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del vigente CCNL;
- d) turno festivo infrasettimanale, con le seguenti possibilità:
  - Maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all' art. 74, comma 2, lett. c) del vigente CCNL;
  - Riposo compensativo;
  - Inserimento in banca delle ore;

<b>Servizio</b>	<b>Turno</b>	<b>Indennità</b>
Servizio di Vigilanza – Profili n. 5 (+1 x 5 mesi) “Agenti di P.L.”	Feriale	(10%) x 6 € 8.768,12
	Festivo o Notturno	(30%) x 6 €3.137
	Festivo infrasettimanale	(100%) x 6 € 3.749,43
Servizio Mercato Ortofrutticolo – n. 1 p.p. Istruttore, n. 2 p.p. Operatore esperto (di cui 1x2mesi)	Feriale	(10%) x 3 4.235,88
	Festivo o Notturno	(30%) x 3 € 456,05
	Festivo infrasettimanale	(100%) x 3 € 602,86
		<b>Totale 29.500,00</b>

### **Art. 7**

#### **Risorse destinate al pagamento della reperibilità**

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018 è:

- corrisposta in relazione alle aree di pronto intervento individuate dagli enti; interventi non differibili e riferiti a servizi essenziali;
- quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese;
- se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, l'indennità è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata, le quali verranno remunerate come lavoro straordinario o compensate, a richiesta del dipendente.

A ciascun dipendente sono elevate a n. 8 le reperibilità al mese per ciascun servizio, rimodulando la misura dell'indennità in € 13,00 per ogni turno di reperibilità eccedente il numero mensile di 6 reperibilità.

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino individua come di pronta reperibilità i servizi di seguito riportati:

<b>Area di attività</b>	<b>n. unità</b>	<b>Giorni e indennità complessive</b>
Servizio tecnico geometri	2	Reperibilità feriale (10,33) n. 51 €526,83 Reperibilità festiva (20,66) n. 62 € 1.280,92 <b>Tot € 1.807,75</b>

operai	2	Reperibilità feriale (10,33) n. 66 € 681,78 Reperibilità festiva (20,66) n. 95 €1.972,70 Reperibilità eccedenti (13,00) n. 23 €299 <b>Tot € 2.953,48</b>
Servizio vigilanza: Agenti di P.L.	5 (+1x5 mesi)	Reperibilità feriale (10,33) n. 299 €3.088,67 Reperibilità festiva (20,66) n. 75 €1.549,50 Reperibilità eccedenti (13,00) n. 48 € 624 <b>Tot € 5.262,17</b>
Servizio stato civile - demografici	2	Reperibilità feriale (10,33) n. 35 Reperibilità festiva (20,66) n. 62 Reperibilità eccedenti (13,00) n.8 <b>Tot € 1.746,47</b>
Servizio Mercati generali	2 (+1x2mesi)	Reperibilità festiva (20,66) n. 55 <b>Tot € 1.136,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>13.000,00</b>

### Art. 8

#### Indennità prevista per specifiche responsabilità e indennità di funzione

I dipendenti appartenenti alle aree degli operatori, operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari, che non risultano incaricati di Elevata Qualificazione, possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale. (art 84 CCNL 2019/2021)

Al personale inquadrato nelle aree degli istruttori e dei funzionari della Polizia Locale, che non risulti incaricato di Elevata Qualificazione, può essere erogato una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, determinando i compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, art.97 CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 (art 97 CCNL 2019/2021)

L'ammontare dell'indennità è determinata, tenendo conto specificamente della complessità e dell'ampiezza dell'incarico, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di euro 3.000 annui lordi per l'area degli operatori, operatori esperti e degli istruttori e fino ad un massimo di euro 4.000 annui lordi per l'area dei funzionari.

Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui all'art.84 CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi e sono così individuate per area, a seconda della pesatura attribuita:

<b>Categoria di appartenenza</b>	<b>Indennità attribuibile</b>
OPERATORI	Da 400 Fino a € 1.000,00
OPERATORI ESPERTI	Da 1.000 Fino a € 2.000,00
ISTRUTTORI	Da 1.500 Fino a € 3.000,00
FUNZIONARI	Da 2.500 Fino a € 4.000,00

Per l'anno 2024 vi sono i seguenti Responsabili di Servizio:

<b>AREA</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>UFFICI</b>
<b>Affari Generali</b> (art 84 CCNL 2019/2021) Tot. n. 4	Demografici e di supporto n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Statistica e leva Ufficio stato civile Ufficio anagrafe Ufficio elettorale
	Segreteria n. 1 (Operatore esperto) 2.000	Ufficio protocollo
	Mercato Ortofrutticolo n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Mercato Ortofrutticolo (parte giuridica)
	Servizio Contenzioso e Servizi Sociali n. 1 (Istruttore) 2.000	Ufficio Contenzioso e Servizi Sociali
<b>Economico-Finanziaria</b> (art 84 CCNL 2019/2021) Tot. n. 3	Ragioneria n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Bilancio e contabilità Ufficio Paghe e Stipendi – personale (rapporti con Enti Previdenziali –trattamento economico)
	Informatizzazione ed Economato n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Informatizzazione Ufficio Economato
	Servizio Tributi n. 1 (Istruttore) 2.500	Ufficio Tributi

<b>Urbanistica –edilizia privata</b> (art 84 CCNL 2019/2021) Tot. n. 1	Servizio SUAP n. 1 (Istruttore) 2.000	Ufficio SUAP
<b>Area Tecnica</b> (art 84 CCNL 2019/2021) Tot. n. 2	Lavori Pubblici n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Espropri
	Manutenzione e Patrimonio n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Manutenzione Ufficio Patrimonio
<b>Area Vigilanza</b> (art 97 CCNL 2019/2021) Tot. n. 3	Vigilanza e Polizia Locale n. 2 (Istruttori) 3.000 ciascuno	Ufficio Vigilanza e antiabusivismo Attività varie di P.M.: Polizia stradale e viabilità n. 1 polizia edilizia e antiabusivismo n. 1 videosorveglianza n. 1
	Polizia amministrativa n. 1 (Istruttore) 3.000	Ufficio Polizia Amministrativa

**Risorse previste anno 2024: 35.500,00**

(26.500 specifiche responsabilità + 9.000 indennità di funzione)

### **Art. 9**

#### **Compensi previsti da disposizioni di legge**

1) Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 67 comma 3 lett c CCNL 2016/2018): le risorse previste per gli **incentivi funzioni tecniche** ammonta ad euro **30.511,88** lordi.

2) Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) (art. 70 ter CCNL 2018/2020). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, nell'ambito del fondo complementare al **PNRR** finalizzato al rafforzamento delle iniziative della Misura M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e

esperienza dei cittadini”, prevede, tra gli altri, uno specifico stanziamento di risorse (obiettivo A.1.1 lett. d) in favore dei Comuni diretto a supportare gli stessi enti locali nelle operazioni di **integrazione delle liste elettorali nella piattaforma centrale ANPR**. Con Decreto n. 18/2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale – attuativo del citato D.M. 1/8/2022, è stato stabilito il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un importo forfettario (lump sum) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario (Fascia 3 Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: € 3.928,40), assegnato al Comune all’esito positivo del controllo eseguito ai sensi dell’articolo 4, sul completamento delle attività. Si stabilisce di destinare il 90% di detta somma a favore del personale impiegato nelle relative attività, e precisamente al personale assegnato all’Ufficio Elettorale in proporzione del lavoro svolto, pari a complessivi **euro 3.535,56**.

3) Contributo maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione della spesa della fornitura di energia elettrica connesse a **SGATE** (sistema gestione agevolazioni tariffe energetiche) di cui all’art. 1 co 375 L.n.266/2005 e D.M. n. 836/2007. Si stabilisce di destinare il 90% di detta somma a favore del personale impiegato nelle relative attività, e precisamente al personale assegnato all’Ufficio Politiche Sociali, in proporzione del lavoro svolto, pari a complessivi **euro 2.424,96**. *→ IN DESTINAZIONE € 2.182,46*

4) Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 32, comma 5, del CCNL del 16.11.2022. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente. Le parti si danno atto che l’Ente con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 12.05.2022 ha adottato specifica disciplina delle **prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi**. Per l’anno 2024 sono state rese prestazioni dal personale di P.L. in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato per complessivi **euro 576,20**.

**Totale risorse previste da disposizione di legge: 37.048,60.**

#### **Art. 10**

##### **Compensi ai messi notificatori**

In applicazione dell’art.67, comma 3 lett. f) del CCNL 21.5.2018, richiamato dall’art. 80 comma 2 lett. h CCNL 2019/2021, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000, l’importo destinato a tale compenso è pari a **€ 500,00**. Si precisa che si destina una quota parte (pari al 90%) del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

#### **Art. 11**

##### **Progressione economica all’interno dell’area**

##### **Differenziali stipendiali**

Il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area professionale (ex classificazione in categorie) viene definito in sede di contrattazione integrativa in

coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi, avendo cura di ripartire il numero definito per ogni Area professionale, all'interno delle Strutture Organizzative in proporzione del numero di dipendenti assegnato alla stessa.

Le parti concordano che nell'anno 2024 si procederà ad effettuare le seguenti progressioni, stabilendo di definire il numero dei differenziali da finanziare nella misura del 50% degli aventi diritto per ciascuna Area Professionale:

<b>Area professionale</b>	<b>Aventi diritto</b>	<b>n. differenziali stipendiali</b>	<b>Importo unitario</b>
Funzionari di EQ	1	1	1600
Istruttori	10	5	750
Operatori Esperti	3	1	650
Operatori	2	1	550
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>(50%) 8</b>	<b>€ 6.550</b>

**Risorse previste anno 2024: 6.550**

### **Art. 12**

#### **Incentivi per conseguimento degli obiettivi dell'Ente**

Con deliberazione di Giunta Comunale è stato stabilito di finanziare, a valere sulle risorse di parte variabile stanziata dall'amministrazione, misure organizzative strategiche, coerenti con le previsioni del DUP, per il personale addetto al Servizio Mercato Ortofrutticolo e per il personale di Polizia Locale, ed in particolare:

1) mantenimento e miglioramento di servizi ed attività rese nell'ambito del Servizio Mercato Ortofrutticolo, per l'apertura del Mercato Ortofrutticolo nella fascia oraria di carico e scarico merci (dalle ore 04:00 alle ore 05:00) nei giorni festivi e per le aperture programmate nei giorni festivi e prefestivi, in continuità con il servizio reso negli anni precedenti, assicurando così ai concessionari la possibilità di commercializzare i prodotti anche nei giorni festivi e prefestivi: **euro 3.037,59** (di cui euro 1.537,59 finanziati con risorse derivanti dallo 0,22 % del monte salari 2018 (pari a 2.297,59)– Art. 79 comma 3).

2) erogazione di incentivi per obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo, sicurezza urbana e stradale di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del CCNL 2019/2021: **euro 1.000,00**

3) potenziamento del servizio notifiche degli atti e provvedimenti comunali: **euro 500**

I Responsabili di Servizio competenti, ai fini della liquidazione, dovranno specificare a consuntivo le attività svolte e i dipendenti coinvolti.

**Risorse previste anno 2024: 4.537,59**

### **Art. 13**

#### **Indennità di servizio esterno**

In applicazione dell'art. 100 del CCNL del 16.11.2022, al personale che, in via continuativa, certificato dal Responsabile Apicale, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, i cui importi sono determinati entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 15,00.

L'indennità è quantificata in per ogni giornata di servizio svolto all'esterno nel modo seguente:

- a) Euro 2,00 per prestazione lavorativa non inferiore al 60% dell'orario giornaliero;
- b) Euro 4,00 per prestazione lavorativa non inferiore al 80% dell'orario giornaliero;

N. Agenti di Polizia Locale interessati: 5 + 1 (per 5 mesi)

**Risorse finanziate anno 2024: 3.200,00**

#### **Art. 14**

##### **Risorse destinate al pagamento per lavoro straordinario**

L'importo storicizzato del fondo Lavoro Straordinario ex art.14 CCNL 1999 comparto Regioni e Autonomie Locali ammonta ad **€ 18.970,00**. L'utilizzo delle risorse a tal fine individuate si rinvia alla normativa contenuta nei CCNL vigenti. Si provvede alla suddivisione ed all'attribuzione delle risorse ad ogni settore, tenendo conto del personale in servizio e delle reali esigenze degli uffici. Per la ripartizione vedi allegato.

#### **Art. 15**

##### **Fondo per retribuzione di Posizione e di Risultato**

Il Fondo per remunerare il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. Si conferma lo stanziamento complessivo del fondo per l'anno 2023 in complessivi **€ 78.919,09**.

Si stabilisce di destinare a tali risorse la quota parte delle risorse derivanti dallo 0,22 % del monte salari 2018 – art. 79 comma 3, per euro **700,00**.

##### **FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EQ)**

##### **FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA**

-euro 69.118,09 (fondo 2016)

-euro 9.800,00 (Incremento Fondo Art. 11 bis, comma 2 del dl 135/2018, convertito in legge 12/2019)

-euro 700,00 (Incremento Fondo per indennità di risultato – risorse derivanti dallo 0,22 % del monte salari 2018 rt. 79 comma 3 CCNL 2019/2021)

\*\*\*\*\*

Le parti stabiliscono che tutte le eventuali economie degli istituti finanziati andranno a confluire nelle risorse della performance individuale.

Si riassume nella tabella sotto riportata la destinazione delle risorse disponibili del fondo per le risorse decentrate anno 2024:

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO		ANNO
FONDO RISORSE DECENTRATE		2024
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>228.987,83 €</b>
<b>UTILIZZO RISORSE STABILI VINCOLATE</b>		
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti di cui all'art. 78, c. 3, lett. b), CCNL 16/11/2022)	45.280,50 €
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Nuove Progressioni - Differenziali Stipendiali Acquisiti	8.500,00 €
<b>Totale Peo + Differenziali Stipendiali</b>		<b>53.780,50 €</b>
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004)	13.413,66 €
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Incremento indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	- €
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Incremento indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	- €
Art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022	Indennità personale ex 8 <sup>a</sup> q.f. non titolare di posizione organizzativa (art. 37, c. 4 CCNL 6/07/1995)	- €
<b>TOTALE DESTINAZIONE RISORSE STABILI VINCOLATE</b>		<b>67.194,16 €</b>
<b>TOTALE DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI VINCOLATE</b>		<b>37.306,10 €</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELL'UTILIZZO VINCOLATO</b>		<b>124.487,57 €</b>
<b>DESTINAZIONE RISORSE DI PARTE STABILE</b>		
CCNL 16/11/2022 - Art. 81	Differenziale del premio individuale.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. a	Premi correlati alla performance organizzativa.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. b	Premi correlati alla performance individuale.	19.249,38 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 c 2 lett. c - Art. 70-bis CCNL 2018	Indennità condizioni di lavoro, disagio, rischio e maneggio valori (disagio € 7.005,60 + maneggio € 5.056,00)	12.250,60 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. d	Indennità di turnazione.	29.500,00 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. d	Indennità di reperibilità.	13.000,00 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. d	Compensi di cui all'art. 24, c. 1 del CCNL 2004 - Indennità attività prestate in giorno festivo e maggiorazione oraria.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. e	Indennità per specifiche responsabilità.	35.500,00 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. f	Indennità di Funzione per il personale della Polizia Locale.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. f - Art. 100	Indennità di Servizio Esterno.	3.200,00 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. j	Nuove Progressioni Economiche Orizzontali "Differenziali stipendiali", finanziate con risorse stabili.	6.550,00 €
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI</b>		<b>119.249,98 €</b>
<b>DESTINAZIONE RISORSE DI PARTE VARIABILE</b>		
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi finanziati con le risorse di cui all'art. 98 c. 1 lett. c. CCNL 2022 - Art. 208 c. 5 bis Dlgs n 285/1992 - Proventi CDS.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Indennità centralinisti non vedenti.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi Professionali Legali.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi per attività istruttoria per il condono edilizio.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi Recupero evasioni tributi locali - Legge n. 145/2018.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi per prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi - Art. 22 comma 3-bis DL n. 50/2017.	576,20 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Incentivi per funzioni tecniche	30.511,88 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi per attività derivanti da piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi per attività derivanti da accordi, convenzioni e sponsorizzazione.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Fondi di derivazione dell'Unione Europea, ivi compresi quelli del PNRR - Circolare MEF n 16/12 - Delibera Corte dei Conti Sez. Auton. n. 26/14 - 20/17 - 23/17.	3.535,56 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Incentivi celebrazioni matrimoni.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. g	Compensi SGATE.	2.182,46 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 c 2 lett. g - Art. 70-ter CCNL 2018	Compensi ISTAT.	- €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. h	Compensi ai messi notificatori.	500,00 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. i	Compensi al personale delle case da gioco.	- €
	Obiettivi dell'Ente	4.537,59 €
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 Comma 2 lett. k	Risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2 CCNL 2019/2021.	- €
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI</b>		<b>41.843,69 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>		
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>228.987,83 €</b>
<b>TOTALE DESTINAZIONE RISORSE STABILI VINCOLATE</b>		<b>67.194,16 €</b>
<b>TOTALE DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI VINCOLATE</b>		<b>37.306,10 €</b>
<b>TOTALE DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI NON VINCOLATE</b>		<b>5.237,59 €</b>
<b>TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE</b>		<b>119.249,98 €</b>
<b>VERIFICA DISPONIBILITA' PER UTILIZZO</b>		<b>0,00 €</b>

*Le parti che di seguito sottoscrivono approvano l'ipotesi di riparto e i lavori si chiudono alle ore .....*

*Sant'Egidio del Monte Albino, .....*

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

- Segretario comunale – Presidente – dott.ssa Ida Smaldone

- Responsabile dell'Area Finanziaria – componente – dott. Costantino Sessa

**LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

**Segreterie Territoriali**

**Rappresentanze Sindacali Unitarie**

**CGIL:** .....

**CISL:** .....

**UIL:** .....



**COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
**Provincia di Salerno**

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 272 del 07-11-2024

Reg. gen. n. 694 del 07-11-2024

Oggetto:	Costituzione del fondo salario accessorio anno 2024 per il personale (art. 79 CCNL 2019/2021)
----------	---

***IL RESPONSABILE***

Nella qualità di incaricato ad interim Responsabile dell'Area Affari Generali ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del Decreto Sindacale prot. Gen n. 13553 del 11.10.2021 recante "*Posizione organizzativa dell'Area Economico- Finanziaria. Attribuzione al dott. Sessa Costantino*", legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento non sussistendo, altresì, cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.3.2024, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026"

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2024, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024/2026 Salvaguardia degli Equilibri (art. 193 TUEL) e Assestamento generale."

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.1.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione armonizzato provvisorio per l'esercizio finanziario 2024, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 - Art.169 del Tuel" e la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 18.6.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione armonizzato provvisorio per l'esercizio finanziario 2024, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 - Art.169 del Tuel";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 18.6.2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021", che nella sezione "Organizzazione e Capitale Umano" ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026;

## Premesso che

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

**Richiamato** l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A) RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B) RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

**Dato atto** che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017** (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

**Dato atto altresì** che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- ☐ lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- ☐ lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ☐ lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ☐ lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

**Dato atto** che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

**Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che** *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

**Richiamati:**

- ☐ l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“ In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto*

*n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

*b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*

- ☐ L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

**Rilevato**, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, i seguenti incrementi di parte stabile:

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) € 3.411,20;
- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018.) € 2.691,60;
- di cui all' art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 euro 3.042,00 (quota anno 2023 per n. 36 dipendenti in servizio alla data del 31/12/20218);
- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 2.797,34;
  - art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (differenziale D3 e D 1 in ragione d'anno € 3.619,80;

**Rilevato** inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti somme:

1) Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 67 comma 3 lett c CCNL 2016/2018): le risorse previste per gli incentivi funzioni tecniche ammonta ad euro 30.511,88 lordi.

2) Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici

autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) (art. 70 ter CCNL 2018/2020). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, nell'ambito del fondo complementare al PNRR finalizzato al rafforzamento delle iniziative della Misura MIC1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", prevede, tra gli altri, uno specifico stanziamento di risorse (obiettivo A.1.1 lett. d) in favore dei Comuni diretto a supportare gli stessi enti locali nelle operazioni di integrazione delle liste elettorali nella piattaforma centrale ANPR. Con Decreto n. 18/2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale – attuativo del citato D.M. 1/8/2022, è stato stabilito il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un importo forfettario (lump sum) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario (Fascia 3 Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: € 3.928,40), assegnato al Comune all'esito positivo del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 4, sul completamento delle attività. Si stabilisce di destinare il 90% di detta somma a favore del personale impiegato nelle relative attività, e precisamente al personale assegnato all'Ufficio Elettorale in proporzione del lavoro svolto, pari a complessivi euro 3.535,56.

3) Contributo maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione della spesa della fornitura di energia elettrica connesse a SGATE (sistema gestione agevolazioni tariffe energetiche) di cui al l'art. 1 co 375 L.n.266/2005 e D.M. n. 836/2007. Si stabilisce di destinare il 90% di detta somma a favore del personale impiegato nelle relative attività, e precisamente al personale assegnato all'Ufficio Politiche Sociali, in proporzione del lavoro svolto, pari a complessivi euro 2.424,96.

4) Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 32, comma 5, del CCNL del 16.11.2022. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente. Le parti si danno atto che l'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 12.05.2022 ha adottato specifica disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi. Per l'anno 2024 sono state rese prestazioni dal personale di P.L. in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato per complessivi euro 576,20.

**Rilevato** infine invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA. che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano

presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevate qualificazioni;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**Dato atto inoltre:**

- che il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a n. 36 unità e quello in servizio alla data di adozione del presente provvedimento ammonta a n. 28,52 unità;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 34/2019 il fondo anno 2024 non subisce alcun adeguamento.

**Considerato che** il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Considerato che** il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024 afferenti la spesa del personale;

**Considerato che:**

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Richiamati** gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

**Dato atto:**

- Della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n. 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;
- Che il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi di questa Area;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire**, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
- 3) Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024 afferenti la spesa del personale;
- 4) Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio finanziario 2024;
- 5) Di trasmettere** la presente al Revisore per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 7) Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.
- 9) Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
SESSA COSTANTINO

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 , comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
Dott. Sessa Costantino

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente dal competente Responsabile di Area; esso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente [www.comunesantegidiodelmontealbino.sa.it](http://www.comunesantegidiodelmontealbino.sa.it) in data

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
SESSA COSTANTINO